CORSO

Aggiornamento per iscritti Elenco Gestori della crisi d'impresa [18 ore]

Corso di aggiornamento biennale valido per il mantenimento dell'iscrizione conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura, al Codice della Crisi d'impresa e ai sensi del D. Lgs. N. 136 del 13 settembre 2024

Segreteria Organizzativa

SAF SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELLE TRE VENEZIE

SAF SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'EMILIA ROMAGNA

L'ESPERTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Avv. Dott. Silvia Zenati – Studio Legale Tributario Zenati

Avvocato Cassazionista, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Verona

Presidente Associazione Concorsualisti

www.saftriveneta.org

Questo materiale può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. La proprietà intellettuale del presente materiale, che ha finalità esclusivamente didattiche, tutti i diritti economici, di utilizzo e commercializzazione, anche mediante la pubblicazione sul web e l'eventuale stampa, sono riservati in esclusiva alla Scuola di Alta Formazione.
E' fatto espressamente divieto di utilizzare il materiale (rivendendolo, riproducendolo, citandolo, diffondendolo, mettendolo a disposizione del pubblico e di terzi in genere) senza la preventiva autorizzazione di SAF, a pena di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quest'ultima in conseguenza della violazione commessa.

L'elaborazione dei contenuti è curata con scrupolosa attenzione, tuttavia gli autori e la SAF non si assumono alcuna responsabilità per danni diretti e indiretti derivanti da un uso improprio dei materiali.

L'ESPERTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI: NATURA, RELAZIONE CON ALTRE FIGURE PROFESSIONALI, IN PARTICOLARE CON IL COLLEGIO SINDACALE, COMPENSO, RESPONSABILITA' E CASI DI SOSTITUZIONE

Studio Zenati
LEGALE TRIBUTARIO
1986 2026

La onerosità del risanamento in CNC

E’ bene avvisare l’imprenditore che il percorso di CNC è oneroso, oltre che per il compenso dell’Esperto, per i rilevanti, e non disciplinati nel CCII, costi dei soggetti che assistono l’imprenditore, o intervengono al tavolo delle trattative, ad esempio:

- *Advisor* legale e finanziario
- *Chief Restructuring Officer*
- Attestatore del piano
- Legale delle banche
- Perito per *Indipendent business review*
- Valutatore alternativa liquidatoria

L’adeguatezza degli assetti

Gli *advisors* sono in genere preparati e molto efficienti, e sostanzialmente svolgono in *outsourcing* tutta l’attività di supporto al risanamento, cosicchè spesso è difficile cogliere l’effettiva adeguatezza degli assetti interni della società in crisi, considerato il marginale interessamento della struttura amministrativa interna della società in crisi, già occupata nella prosecuzione della normale operatività aziendale, con il rischio che, una volta terminata la CNC, quell'impresa possa ricadere in stato di crisi per l’impossibilità di superare le sue inefficienze, non potendo più disporre del supporto di questa consulenza aggiuntiva.

L’Esperto – art 2 lett.o bis)

«**esperto**»: il soggetto **terzo** e **indipendente**, iscritto nell’elenco di cui all’art. 13 comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che **facilita** le trattative nell’ambito della composizione negoziata

Le caratteristiche professionali dell'Esperto – art 13 c.3

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli **iscritti da almeno cinque anni all'albo** dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato **precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa**; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, **documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo** in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L’Esperto indipendente - art.16 c.1

1. **L’esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale**; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata. L’eventuale attività dell’esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell’incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo.

L’Esperto imparziale – art 16 c.2

2. **L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.** Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o). L’esperto, nell’espletamento dell’incarico di cui all’articolo 12, comma 2, **verifica la coerenza** complessiva delle informazioni fornite dall’imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale, non legati all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

2-bis. L’esperto dà conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell’attività che ha svolto e che intende svolgere nell’agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.

L’Esperto riservato – art 16 c. 3 e 4

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, l’esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni **dell’articolo 200 del codice di procedura penale** e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. **L’imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto**, ai creditori e agli altri soggetti interessati **in modo completo e trasparente** e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

La figura dell'Esperto

Le superiori considerazioni dimostrano l'**assoluta peculiarità del ruolo dell'esperto** rispetto ad altri professionisti che si muovono nell'ambiente delle crisi d'impresa: rispetto altri organi o ausiliari del giudice, l'esperto:

- non è un **pubblico ufficiale** (né incaricato di pubblico servizio),
- non è un **attestatore** e non è tenuto a svolgere le analisi che competono all'attestatore
- non è un **consulente delle parti**, né del **giudice**.

Le caratteristiche professionali dell'Esperto

L'**esperto** è per espressa definizione normativa (art. 2 bis CCII) il **soggetto terzo e indipendente**, iscritto nell'elenco di cui all'art. 13, comma 3, e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, **che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata, nominato da un organo collegiale**, di composizione variegata (un magistrato designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del capoluogo di regione, da un membro designato dal Presidente della CCIAA presso la quale è costituita la commissione, e da un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione) **in grado di intercettare diverse esigenze.**

L'indipendenza è un requisito, prevalentemente formale, agganciato alla mancata ricorrenza di alcune possibili incompatibilità date da rapporti di carattere personale o professionale pregressi con le parti, intese in senso lato, e quindi non solo il debitore, ma anche i creditori ed eventuali soggetti terzi (quali gli investitori) interessati al processo di risanamento. L'esperto deve valutare con grande attenzione la sussistenza di eventuali profili di incompatibilità, al fine di rappresentarli alle parti, perché costituiscono motivo di possibile revoca dell'esperto.

Le caratteristiche professionali dell'Esperto

La **terzietà è un requisito più sostanziale,** per cui l'esperto nella conduzione delle trattative e nelle modalità di condotta **deve essere, ma anche apparire, equidistante dalle parti.** La terzietà, tuttavia, non deve portare ad un atteggiamento passivo e indifferente rispetto ai risultati attesi, **dovendo l'esperto, in virtù della sua pregressa esperienza e professionalità, rappresentare alle parti quali sono le soluzioni che ritiene praticabili.**

Essendo per definizione un **facilitatore / intermediatore**, l'Esperto deve evitare di prendere posizione a favore di una parte a discapito delle altre: è fondamentale **creare un clima di empatia** tra i partecipanti al percorso di composizione negoziata che consenta di avviare il processo di recupero di un clima di fiducia per favorire la ripresa di un dialogo e rimuovere le diffidenze tra le parti.

Le differenze rispetto ad altre figure professionali concorsuali

- Curatore, commissario giudiziale, liquidatore art 2 lett.n) - art 356
- Professionista indipendente - attestatore art 2 lett.o)
- OCC - Gestore della crisi da sovraindebitamento art 2 lett.t) - art 6 lett.a)
- Ausiliario art. 68 cpc art.19 c 4 – art 22 - art 25 sexies c 3
- **Esperto art 2 lett.o bis) - art.16**
- Advisor art.6 lett.b) c) d)
- Sindaci e revisori art.25 octies – art.16 c.2

Le differenze rispetto ad altre figure professionali concorsuali: la formazione

- Curatore, commissario giudiziale, liquidatore : iniziale e biennale
- Professionista indipendente – attestatore: iniziale e biennale
- OCC - Gestore della crisi da sovraindebitamento : iniziale e biennale
- Ausiliario: formazione professionale continua ordinistica
- **Esperto : formazione iniziale**
- Advisor : formazione professionale continua ordinistica
- Sindaci e revisori : formazione professionale continua ordinistica

Le differenze rispetto ad altre figure professionali concorsuali: la vigilanza

- Curatore, commissario giudiziale, liquidatore : ministero giustizia e poteri disciplinari degli ordini professionali – autorità giudiziaria
- Professionista indipendente – attestatore : ministero giustizia e poteri disciplinari degli ordini professionali
- OCC - Gestore della crisi da sovraindebitamento : poteri disciplinari ordini professionali – autorità giudiziaria
- Ausiliario : poteri disciplinari ordini professionali – autorità giudiziaria
- **Esperto : poteri disciplinari ordini professionali provvedimenti comunicati alla CCIAA**
- Advisor : poteri disciplinari ordini professionali
- Sindaci : poteri disciplinari ordini professionali
- Revisori : Ministero Economia - Consob

Le differenze rispetto ad altre figure professionali concorsuali: la remunerazione dei professionisti

- Curatore, commissario giudiziale, liquidatore : DM 25/1/2012 n.30
- Professionista indipendente – attestatore : onorario negoziale
- OCC - Gestore della crisi da sovraindebitamento: art.16 DM 202/2014
- Ausiliario : DM 30/5/2002 n.115 (TU spese di giustizia)
- **Esperto : art.25 ter CCII**
- Advisor : onorario negoziale
- Sindaci e revisori : tariffa professionale – equo compenso

Le differenze rispetto ad altre figure professionali concorsuali: l'indipendenza

- Curatore, commissario giudiziale, liquidatore: organo della procedura - pubblico ufficiale
- Professionista indipendente – attestatore : indipendente per definizione, anche se nominato dal debitore
- OCC - Gestore della crisi da sovraindebitamento: autovalutazione del gestore
- Ausiliario : esperto idoneo, necessariamente terzo e indipendente
- **Esperto : autovalutazione, anche terzo e mediatore imparziale, nominato dalla CCIAA, professionale, riservato, art.17 c.6 le parti possono segnalare la mancanza di indipendenza alla commissione , che può sostituirlo (amplius infra)**
- Advisor : di parte
- Sindaci e revisori : organi di controllo e di vigilanza, necessariamente terzi e indipendenti

Le differenze rispetto ad altre figure professionali concorsuali: l'assenza dei conflitti di interesse

- Curatore, commissario giudiziale, liquidatore : art.358 c.2 il debitore può opporsi alla nomina
- Professionista indipendente – attestatore : art.2 lett.o)
- OCC - Gestore della crisi da sovraindebitamento : indipendente dal sovraindebitato ma lo assiste
- Ausiliario : ricusazione ex art.51 cpc
- **Esperto: art.16 c.1**
- Sindaci e revisori : decadenza dalla funzione

Il compenso dell'Esperto – art 25 ter

L'art. 25 ter CCII detta disposizioni dettagliate, di norma riservate a provvedimenti regolamentari, in tema di compenso spettante all'esperto, che verrà calcolato per scaglioni, secondo **percentuali calcolate sulla massa attiva** dell'impresa debitrice (media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci), **con un minimo di € 4.000,00 ed un massimo di € 400.000,00**: risulta evidente la preoccupazione di garantire un'adeguata remunerazione agli esperti, che potranno contare, anche in caso di insuccesso dei loro sforzi, su un compenso minimo di importo non meramente simbolico. Il compenso tra un minimo di € 500 ed un massimo di € 5.000 è dovuto anche se l'imprenditore non compaia davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro ex art.17 c.5 CCII.

Per tenere conto della diversità dimensionale delle imprese debitrici, e delle conseguenti **maggiore o minore complessità delle procedure**, sono previste **variazioni del compenso** al variare delle parti interessate, o del numero dei creditori.

La *mission* dell'esperto è, tuttavia, il **risanamento aziendale**, e quindi l'attenzione del legislatore è rivolta a stabilire **incentivi economici** per il lavoro professionale che abbia raggiunto questo obiettivo: così, in caso di **vendita del complesso aziendale o** di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è **aumentato del 10%.** Nei casi di **conclusione positiva delle trattative** attraverso la sottoscrizione del contratto, della convenzione o degli accordi di cui all'art.23, c.1 e 2 lett b) CCII il compenso può essere **aumentato del 100%:** se l'esperto sottoscrive un accordo di cui all'art.23, c.1, lett c) CCII il compenso sarà incrementato del 110%.

Il compenso dell'Esperto

Anche il **numero dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali** coinvolti può rendere più complessa la procedura, ma in queste ipotesi non vi sarà un incremento del compenso parametrabile al numero dei/delle stesse, come richiamato per i creditori e le altre parti interessate: l'esperto potrà, tuttavia, contare sul compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'art. 4, c.3, quinto per. CCII

All'esperto è dovuto il **rimborso delle spese** necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione, salvo che si tratti della remunerazione di soggetti di particolare competenza o del revisore legale di cui l'esperto abbia scelto di avvalersi ex art.16 c.2 CCII, e del cui onorario dovrà farsi carico.

L'onorario andrà concordato con l'imprenditore, al quale resta a carico: solo in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è **liquidato dalla commissione** di cui all'art. 13, c.6, CCII, il cui provvedimento di liquidazione costituisce **prova scritta** idonea per richiedere l'emissione al Tribunale di un decreto ingiuntivo anche munito di provvisoria esecutività. Il compenso dell'esperto è **prededucibile** ai sensi dell'art.6 CCII.

.

Gli acconti sul compenso dell'Esperto - i commi 11 e 13 dell'art.25-ter CCII

Il comma 13 dell'art.25-ter CCII prevede che, **decorsi almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico**, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un **acconto in misura non superiore ad un terzo** del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Tale disposizione si presenta in apparente contrasto con quanto previsto dal comma 11 del citato articolo, la cui aggiunta, ad opera del D.Lgs 136/2024, prescrive che il **conferimento dell'incarico in base ad accordo delle parti è nullo se interviene prima di centoventi giorni** decorrenti dalla data di convocazione di cui all'art.17 c.5 CCII, salvo che le trattative si concludano prima.

La ratio di tale aggiunta, come recita la relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs.136/2024 (c.d. correttivo ter), è quella « di evitare costi eccessivi per l'impresa ma anche quantificazioni del compenso non in linea con i criteri dettati dal comma 1, alinea, dello stesso articolo 25-ter. In considerazione del fatto che il compenso dipende dall'opera prestata, dalla complessità della trattativa e dal modo in cui la negoziazione è seguita, è prevista la nullità degli accordi sul compenso raggiunti tra l'esperto e l'impresa prima che sia possibile apprezzare la reale portata dell'impegno richiesto all'esperto e quindi prima di 120 giorni dal primo incontro con l'imprenditore (salvo che le trattative si chiudano prima).»

Gli acconti sul compenso dell'Esperto - i commi 11 e 13 dell'art.25-ter CCII

Qualora la determinazione del compenso non avvenga in base all'accordo tra le parti, fattispecie cui fa riferimento il comma 11 (l'accordo è nullo…), ma secondo i parametri di legge dettati dal comma 1 (o 3 in caso di CNC di gruppo) dell'art.25 ter CCII, non si realizza quanto paventato dal legislatore del decreto correttivo –ter, e cioè che si producano costi eccessivi per la procedura, essendo il compenso rigorosamente determinato secondo i criteri di legge

Di conseguenza, anche se il conferimento incarico viene sottoscritto tra le parti, in realtà non si tratta di un compenso negoziato tra le parti, e quindi determinato in accordo tra le parti, bensì determinato esattamente secondo i parametri di legge.

Non trattandosi di compenso determinato per accordo tra le parti, non è applicabile, in tale limitata ipotesi, la fattispecie di nullità prevista dal comma 11 del citato articolo degli accordi stipulati prima che sia possibile apprezzare la reale portata dell'impegno richiesto all'esperto e quindi prima di 120 giorni dal primo incontro con l'imprenditore.

Resta quindi pienamente operativa la facoltà di chiedere l'acconto sul compenso, decorsi 60 giorni dall'accettazione, in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale.

Il compenso dell'advisor nella Composizione Negoziata

Ciò premesso, nel procedimento per la conferma delle misure protettive in seno a una procedura di composizione negoziata della crisi il **tribunale di Parma, con l'ordinanza del 26 settembre 2023**, è incidentalmente intervenuto anche sul compenso dei **difensori** e advisor che assistono l'imprenditore.

Nella propria relazione l'esperto aveva rilevato che le spese destinate al soddisfacimento dei professionisti che avevano assistito l'imprenditore erano **manifestamente eccessive** e il giudice, con riferimento all'orientamento consolidato esistente presso il suddetto Tribunale, ha ribadito che **il compenso pattuito dal debitore con difensori e advisor non può eccedere l'onorario previsto per l'esperto**. Infatti, grava sull'imprenditore il dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori, che non può considerarsi adempiuto ove gli onorari pattuiti con i propri consulenti superino quanto viene riconosciuto dal CCII al professionista nominato esperto, dovendosi di conseguenza ridurre il relativo importo ove risulti superato il suddetto limite nell'ambito di uno strumento prescelto dall'imprenditore tra quelli offerti dall'art.23 del CCII.

Occorre aggiungere che, in ipotesi di esito **infausto** del risanamento per la soluzione della condizione di squilibrio e di **apertura della liquidazione giudiziale,** gli onorari dei professionisti consulenti dell'imprenditore maturati in funzione e/o esecuzione della composizione negoziata godono (solo) del **privilegio *ex* art.2751-bis n.2 c.c**. con la **limitazione temporale** circoscritta alle retribuzioni per gli ultimi due anni dalla data di cessazione della prestazione professionale, differentemente rispetto al compenso dell'esperto che è prededucibile ai sensi dell'art 6 del CCII.

La responsabilità dell'Esperto

Ci si chiede se la posizione dell'Esperto possa generare, nel corso delle trattative, profili di **responsabilità concorrente** con l'imprenditore, il quale conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, e che, se in stato di crisi, dovrà gestire l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività, mentre se insolvente, ma in presenza di concrete prospettive di risanamento, è tenuto a gestire l'impresa e ad individuare soluzioni per il superamento della situazione di insolvenza nel prevalente interesse dei creditori.

Ferme, pertanto, le responsabilità dell'imprenditore nella gestione dell'attività imprenditoriale, all'Esperto compete, per evitare il prodursi di una responsabilità concorrente, l'esercizio di un puntuale controllo e di un'attenta vigilanza sull'attività dell'imprenditore, specialmente in stato di insolvenza (art. 21 CCII)

Nel momento in cui sottoscrive, unitamente all'imprenditore ed ai creditori, l'accordo raggiunto all'esito delle trattative, ai sensi dell'art. 23 CCII che, di fatto, produce gli effetti del piano attestato di risanamento di cui all'art. 166, comma 3, lett.d), CCII, l'Esperto potrebbe assumere sostanzialmente profili di responsabilità analoghi a quelli dell'attestazione del professionista indipendente

La responsabilità dell'Esperto

Per la valutazione della responsabilità dell'Esperto va innanzitutto fatto riferimento alle disposizioni introdotte dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23.04.2026, che ha definito il "**Protocollo di conduzione della composizione negoziata"** disciplinando gli adempimenti cui l'esperto è tenuto, dalla nomina fino alla conclusione del percorso, indipendentemente dall'esito delle trattative, che integrano il contenuto dell'**obbligo di diligenza professionale** cui l'esperto è tenuto.

In caso di esito negativo delle trattative, il mancato rispetto delle prescrizioni potrà essere invocato per sostenere una **responsabilità** dell'esperto in caso di **effetti pregiudizievoli derivanti ai creditori dalla prosecuzione dell'attività di impresa e dalle operazioni compiute nel corso della procedura.**

La responsabilità dell'Esperto

- Il mancato rispetto degli elementi caratterizzanti la nuova figura dell'Esperto facilitatore (indipendenza, terzietà, professionalità, riservatezza) sarà ulteriore fonte di **responsabilità**: l'esperto non può essere infatti legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale e neppure professionale (**indipendenza ex ante**).
- Per evitare che possa essere condizionato dalla prospettiva di ulteriori incarichi, una volta completato il procedimento di composizione negoziata, è stabilito che, per i successivi due anni dall'archiviazione della medesima, l'esperto non possa intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore (**indipendenza ex post**) Ai sensi art. 16 comma 1°CCII, come modificato dal decreto correttivo ter al CCII, l'eventuale attività dell'esperto successiva alla C.N., derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo.
- La responsabilità civile nei confronti dell'imprenditore è **di tipo contrattuale**, secondo il tipo di **responsabilità da "contatto sociale**", per cui assumendo la funzione di Esperto sorge con l'imprenditore un rapporto obbligatorio che impegna l'Esperto a portare a compimento l'attività intrapresa impiegando la correttezza, diligenza e professionalità necessari ad evitare il prodursi di pregiudizi.

La responsabilità civile dell'Esperto

PROFILI DI RESPONSABILITA' CIVILE

L'Esperto, quale professionista dotato di specifica professionalità, adempie ad un'obbligazione avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione di carattere intellettuale secondo i canoni della **diligenza professionale** richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., secondo cui "*nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata*".

Sarà quindi il debitore, che ne invoca la responsabilità, a dovere **provare,** anche tramite presunzioni, **il nesso di causalità materiale** tra la condotta non diligente dell'Esperto e l'infruttuoso esito della composizione negoziata della crisi.

Si applica l'art. 2236 c.c. che delimita, con riferimento alla responsabilità civile dell'attestatore, i confini di responsabilità professionale al **dolo** e alla **colpa grave,** nella sola ipotesi in cui la prestazione implichi la soluzione di **problemi tecnici di particolare difficoltà.**

La responsabilità penale dell'Esperto

PROFILI DI RESPONSABILITA' PENALE

La natura privatistica dell'Esperto e la mancata assunzione della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, impedisce il prodursi di reati tipici delle Pubblica Amministrazione (es: reati di falso o di omessa denuncia)

Infatti **non sono previste**, a differenza che per il professionista indipendente**, fattispecie di reato tipiche riferibili all'esperto**; per condotte eventualmente tenute nella fase endoprocedimentale della gestione della crisi, si dovrà valutare, caso per caso, l'eventuale contributo materiale o morale fornito dall'Esperto alla produzione dell'evento.

In fattispecie di reato di carattere concorsuale, ad esempio nei delitti di bancarotta, a seguito dell'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale successiva al percorso della CN, l'Esperto potrebbe essere coinvolto, a titolo di concorso, morale o materiale, al fianco dell'imprenditore, con rischi di carattere penale non secondari, stante l'acclarato possesso di specifiche competenze tecniche, rispetto ai quali non parrebbe godere di particolari garanzie, ad eccezione di quelle dell'art. 24, comma 5 e dell'art. 16, comma 3, CCII.

La responsabilità penale dell'Esperto

PROFILI DI RESPONSABILITA' PENALE

Quaderno FNC del 17/7/2025 a cura di Carlo Bonzano

Secondo l'Autore, una puntuale ricognizione del corredo legislativo porta a escludere in radice che in capo all'esperto facilitatore possa essere ravvisata una posizione di garanzia, penalmente rilevante ai sensi dell'art.40, comma 2, c.p., rispetto all'integrità del patrimonio societario e delle garanzie dei creditori: ciò in quanto l'esperto non è investito né di poteri di controllo e vigilanza sull'attività gestoria (come è per il commissario giudiziale o il curatore negli strumenti di regolazione della crisi e nella liquidazione giudiziale), alla quale rimane estraneo, non vedendo l'imprenditore spodestato dalla guida della società e dal possesso dei suoi beni, o sulla regolare tenuta delle scritture contabili; né, tantomeno, di poteri impeditivi di comportamenti illeciti altrui.

La responsabilità penale dell'Esperto

Sulla base dei canoni generali di imputazione della responsabilità concorsuale, il coinvolgimento dell'esperto in un'accusa di bancarotta non potrà in ogni caso prescindere dalla rigorosa dimostrazione dell'esistenza di un suo contributo alla realizzazione del fatto, accompagnata dalla prova della rappresentazione e della volontà di commettere l'illecito assieme all'imprenditore.

In particolare, la Cassazione (da ultimo Cass.pen. 1 marzo 2024 n.21854) ha affermato che, «in tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta, quando, *consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società*, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui proposito criminoso».

La sostituzione dell'Esperto ex art.17 c.6 CCII

Dispone l'**art.17 c.6 CCII**, novellato dal D.Lgs.136/2024, che «Entro 3 giorni dalla comunicazione della convocazione le **parti** possono presentare **osservazioni sull'indipendenza** dell'Esperto al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla commissione perché, valutate le circostanze esposte, e sentito l'Esperto, **se lo ritiene opportuno** provveda alla sua **sostituzione** entro i successivi 5 giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se **l'imprenditore e due o più parti** interessate formulano **osservazioni sull'operato** dell'Esperto».

⇒ L'**indipendenza** dell'esperto può essere eccepita dalle parti (imprenditore, creditori, parti potenziali es: interessati alla prosecuzione dell'attività, soggetti ad azioni revocatorie o risarcitorie) entro 3 gg dalla convocazione delle parti;

⇒ L'**operato** dell'esperto può essere censurato dall'imprenditore e due o più parti durante il percorso di CNC;

⇒ **La commissione provvede discrezionalmente alla sostituzione in base all'opportunità, valutate le circostanze esposte, sentito l'Esperto.**

La sostituzione dell'Esperto ex art.17 c.6 CCII

Nella **relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs.136/2024** (c.d. correttivo ter), la ratio della modifica del comma 6, esplicitando che la sostituzione può avvenire su segnalazione dell'imprenditore unitamente a due o più parti, e non di una sola, deriva dall'incertezza applicativa emersa sulla necessità o meno che la revoca sia richiesta dall'imprenditore insieme a tutte le parti interessate; in caso positivo, infatti, il procedimento di revoca, che contribuisce a garantire l'efficienza e la professionalità dell'esperto nominato, verrebbe reso, di fatto, molto arduo.

Sulla base del rilievo sollevato sul punto nel parere del Consiglio di Stato, il legislatore ha inteso precisare, con la modifica in esame, che la possibilità di chiedere la sostituzione dell'Esperto non compete al solo imprenditore: testualmente la relazione ministeriale afferma che «*non si intende conferire al solo imprenditore la possibilità di chiedere la revoca ma si intende agevolare la presentazione di tale richiesta non richiedendo necessariamente il consenso di tutte le parti interessate».*

=> **La sostituzione può essere chiesta dall'imprenditore o da due o più parti**

La sostituzione dell'Esperto ex art.17 c.6 CCII

La stessa Commissione costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione che provvede alla nomina degli Esperti è competente anche in ordine alla loro sostituzione, che sinora è stata disposta nei seguenti casi:

A) Violazione del punto 14 del protocollo di conduzione della CNC in merito alla piena e preventiva interlocuzione con le parti interessate: nella fattispecie esaminata l'Esperto aveva inizialmente espresso parere positivo in merito alla concessione del termine massimo delle misure protettive, e successivamente, in pendenza di detto termine, aveva depositato la relazione finale di chiusura della CNC senza interloquire con le parti. La **sostituzione** dell'Esperto è stata motivata dall'opportunità di consentire all'impresa di coltivare la prospettiva di continuità o comunque l'intenzione di completare le trattative già avviate. La commissione ha respinto la richiesta di accordare la proroga del termine finale della CNC, non avendone i poteri.

La sostituzione dell'Esperto

B) Violazione del principio di terzietà dell'Esperto rispetto all'impresa: nella fattispecie esaminata due volte dalla Commissione della regione Friuli Venezia Giulia, che **prima ha rigettato** l'istanza di sostituzione (verbale 17/6/2025), e successivamente (verbale 11/7/2025) ha disposto la **sostituzione** dell'Esperto, si evidenzia che, pur nella formale osservanza delle regole del protocollo di conduzione della CNC, l'Esperto ha imposto al percorso **tempi così stringenti** da **non consentire**, pur nella celerità che deve connotare la CNC, un **adeguato contraddittorio**, con ciò esponendosi ai rilievi dell'impresa in ordine al **pre-giudizio manifestato** e al conseguente **difetto di effettiva terzietà** nei confronti della stessa e all'**inosservanza del dovere di collaborazione, considerato che:**

- I tempi di redazione della relazione finale (5/6/2025) sono stati estremamente rapidi rispetto alla data della nomina (23/5/2025), e dell'accettazione dell'Esperto (26/5/2025);
- Il giudice competente ha concesso *inaudita altera parte* le misure cautelari (decreto 5/6/2025) fissando udienza al 16/7/2025 per la conferma delle misure protettive e cautelari

N.B. Le osservazioni tempestivamente formulate dall'impresa (5/6/2025) sono state sottoscritte **anche** da due creditori;

La sostituzione dell'Esperto

C) Violazione del principio di terzietà dell'Esperto rispetto alla società controllante della società debitrice: nella fattispecie esaminata dalla Commissione della regione Emilia Romagna, che ha **rigettato l'istanza di sostituzione** dell'Esperto avanzata da un creditore, il quale aveva eccepito la violazione del requisito di indipendenza e terzietà dell'Esperto nominato, che aveva già ricoperto tale incarico nella CNC della società controllante, sulla base del principio di tassatività della cause di incompatibilità dell'Esperto previste dal CCII, che si verifica in presenza di situazioni oggettivamente in grado di compromettere l'indipendenza dell'Esperto, come la sussistenza di rapporti di consulenza continuativa o di lavoro con una delle parti

⇒ l'esperto non svolge nella CNC un'attività di consulenza di parte, ma esercita una funzione istituzionalmente neutrale, e ciò non cambia prospettiva se l'Esperto ha già ricoperto questo ruolo in altra società dello stesso gruppo;

⇒ L'art.25 CCII consente all'unico Esperto di seguire le trattative relative a più imprese appartenenti allo stesso gruppo, valorizzando la conoscenza unitaria delle dinamiche economiche e patrimoniali come fattore di efficienza, agevolando la più rapida comprensione delle relazione infragruppo e delle prospettive di risanamento, e non di incompatibilità

FOCUS OPERATIVO:

rapporto tra composizione negoziata e funzione di vigilanza del collegio sindacale

La funzione di vigilanza del collegio sindacale durante il percorso di CNC

Il collegio sindacale ha un ruolo centrale nella gestione della crisi d'impresa, svolgendo una funzione di vigilanza continuativa sull'osservanza delle norme di legge e di statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, di cui l'organo di controllo deve verificare costantemente l'istituzione e il funzionamento (art.2403 c.c.), anche ai fini della rilevazione preventiva della crisi e della perdita della continuità aziendale (art.2086 c.c.), anche sulla base di quanto previsto dall'art.3 comma 3, CCII .

Durante la CNC l'organo di controllo esercita gli obblighi di cui all'art.2403 c.c. verificando il possesso da parte dell'Esperto nominato dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, scambiando, in pendenza di trattative, informazioni con l'Esperto e con l'organo amministrativo e, alla conclusione delle trattative, vigilando sull'attuazione delle soluzioni individuate e sulla loro idoneità a superare la situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario.

E' noto che sia l'art.21 c.1 CCII che il punto 7.1. del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, statuiscono che in pendenza della composizione negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa compete all'imprenditore, nel rispetto dei principi generali, ferme le responsabilità civili e penali dello stesso.

La funzione di vigilanza del collegio sindacale durante il percorso di CNC

Il successivo punto 7.4. prevede che in presenza di uno stato di crisi è opportuno che l'esperto ricordi all'imprenditore che deve gestire l'impresa per evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

Il combinato disposto di queste disposizioni consente di affermare la permanenza, anche in costanza di composizione negoziata, dello statuto dell'imprenditore, cioè di quel complesso di regole poste a presidio della gestione ordinata dell'impresa.

Se così è, anche la funzione di vigilanza del collegio sindacale nei confronti di una impresa assoggettata a composizione negoziata della crisi si mantiene immutata nei contorni delineati dall'art.2403, richiamato dall'art.25 octies CCII, che testualmente afferma "In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile": di conseguenza il collegio sindacale, anche durante il percorso di CNC, è tenuto a controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale, procedendo altresì alle verifiche trimestrali di cassa nonché ad atti di ispezione e controllo, e chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La funzione di vigilanza del collegio sindacale durante il percorso di CNC

I poteri di intervento del collegio sindacale, nel contesto di crisi, risultano ulteriormente amplificati , essendo estesi all'obbligo, di cui all'art.25-octies CCII, di tempestiva segnalazione all'organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per l'accesso alla CNC, e si sommano ai poteri di controllo di cui è già titolare il collegio sindacale, e previsti agli articoli 2403 bis c.c. (possibilità di atti di ispezione e di controllo, anche con propri dipendenti ausiliari, e richiesta di notizie agli amministratori), 2406 c.c. (convocazione degli organi sociali in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori ovvero qualora il collegio ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere), 2408 c.c. (indagine su fatti censurabili denunciati dai soci), e, nei casi più gravi, alla denuncia ex art.2409 c.c. al Tribunale in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità compiute dagli amministratori.

La massima estensione dei poteri del collegio sindacale nei confronti dell'impresa in stato di crisi si ha nell'ipotesi delineata dal comma 2 dell'art.37 CCII in tema di iniziative per l'accesso alla liquidazione giudiziale, che prevede la legittimazione anche degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa alla presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

La funzione di vigilanza del collegio sindacale durante il percorso di CNC

La norma dell'art.25-octies CCII, peraltro, svolge una funzione incentivante nei confronti del collegio sindacale ad effettuare una tempestiva segnalazione all'organo amministrativo di una crisi precoce, potendosi valutare questo comportamento, unitamente alla vigilanza sull'andamento delle trattative, al fine dell'attenuazione o esclusione della responsabilità del collegio sindacale prevista dall'art.2407 c.c. ai fini della prevenzione della crisi.

In questo chiaro quadro normativo permane un cono d'ombra su quali sia l'effettiva estensione dei poteri di intervento del collegio sindacale in pendenza di CNC, stante la presenza della figura dell'Esperto indipendente, alla luce del contenuto dei documenti di prassi di cui al Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, ai principi di comportamento del collegio sindacale, e ai principi di comportamento dell'esperto della CN che prevedono una sorta di "filtro" dell'Esperto sugli atti posti in essere dall'imprenditore in CNC potenzialmente pregiudizievoli.

La funzione di vigilanza del collegio sindacale e i rapporti con l'Esperto secondo i principi di comportamento del CNDCEC

In base ai principi di comportamento del CNDCEC del collegio sindacale nella versione aggiornata a seguito dell'inserimento nel CCII delle modifiche apportate dal c.d. Correttivo ter, in particolare alla Norma 11.5 disciplinante la Vigilanza durante la conduzione delle trattative, il collegio sindacale, pendenti le trattative tra le parti, vigila che l'organo amministrativo gestisca la società, se la stessa è in stato di crisi, in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività, mentre se la società si trova in stato di insolvenza reversibile, ma con concrete prospettive di risanamento, la gestione dovrà essere svolta nel prevalente interesse dei creditori. In base alla norma 11.10., il collegio vigila che la gestione della società sia finalizzata alla realizzazione del piano di risanamento.

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata a un amministratore unico, durante le trattative il collegio sindacale chiede informazioni dettagliate con tempistica ritenuta adeguata in relazione al caso concreto (cfr. Norma 4.4.).

Durante le trattative, il collegio sindacale vigila che l'organo amministrativo informi, per iscritto e preventivamente, l'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione o di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento, di cui sia venuto a conoscenza.

La funzione di vigilanza del collegio sindacale e i rapporti con l'Esperto secondo i principi di comportamento del CNDCEC

Nel caso in cui l'esperto abbia segnalato al collegio sindacale e all'organo amministrativo un atto di straordinaria amministrazione o un pagamento privo di coerenza ritenendolo potenzialmente pregiudizievole, secondo quanto previsto nella sezione III, par. 7.6. del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, per le trattative o per le prospettive di risanamento, il collegio sindacale richiede all'organo di amministrazione ulteriori informazioni, dati e documenti (Cfr. Norma 4.3.). Il collegio sindacale è informato delle eventuali richieste di chiarimenti formulate dall'esperto all'organo amministrativo.

Qualora l'organo amministrativo non fornisca pertinenti informazioni, ovvero riferisca al collegio sindacale di aver intenzione di procedere con il compimento dell'atto ritenuto pregiudizievole, il collegio sindacale o ciascun sindaco può far constare il proprio motivato dissenso a verbale e, nei dieci giorni successivi alla data in cui ne viene a conoscenza, il collegio sindacale può:

- convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo amministrativo – per informarla delle circostanze (Cfr. Norma 6.2.);
- preannunciare l'intenzione di impugnare la deliberazione dell'organo amministrativo, confidando nella sua revoca;
- preannunciare l'intenzione di denunciare i fatti al tribunale ex art. 2409 c.c., sussistendone i relativi presupposti, (Cfr. Norma 6.4.).

La funzione di vigilanza del collegio sindacale e i rapporti con l'Esperto secondo i principi di comportamento del CNDCEC

Qualora, nonostante l'attivazione del collegio sindacale, l'atto sia compiuto e l'esperto iscriva il proprio dissenso nel registro delle imprese perché lo ritenga pregiudizievole all'interesse dei creditori, il collegio sindacale, come previsto nella Norma 5.2., intensifica le verifiche e lo scambio di informazioni con l'organo amministrativo, chiedendo notizie, dati e chiarimenti, in ordine al compimento dell'atto pregiudizievole e con riferimento alle ulteriori iniziative, tra quelle individuate nell'ordinamento e differenti dalla composizione negoziata, che l'organo amministrativo intenda adottare per superare la crisi.

Qualora l'organo amministrativo ometta di programmare e comunicare al collegio sindacale le iniziative che intende assumere per superare la crisi, e al ricorrere dei presupposti previsti dall'ordinamento, l'organo di controllo è tenuto a presentare la denunzia ex art. 2409 c.c.

Dall'esame dei principi di comportamento del collegio sindacale emanati dal CNDCEC emerge chiaramente la permanente vigenza della funzione di controllo e vigilanza sulla gestione da parte del collegio sindacale anche durante il percorso di CNC; il collegio sindacale vigila altresì che l'Esperto sia tempestivamente informato del compimento da parte degli amministratori di atti di straordinaria amministrazione, e in caso negativo attivandosi con i poteri suoi propri per informare della circostanza l'assemblea dei soci.

Non sembra quindi che vi sia la necessità del filtro dell'Esperto perché si attivi la vigilanza del collegio sindacale, che anche in CNC conserva i suoi poteri di vigilanza pieni e autonomi, come afferma l'art.25 octies CCII.

I rapporti tra l'Esperto e il collegio sindacale secondo le previsioni del Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026

Nel **Protocollo di conduzione della composizione negoziata disciplinata alla Sezione III del Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 23 aprile 2026** l'esperto viene qualificato come figura terza rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso: infatti non lo assiste né si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi e in generale coadiuva le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna, operando sempre in modo professionale, imparziale, riservato e indipendente (punto 8.1, 8.2, 8.3.).

L'Esperto non è equiparabile all'attestatore, non è pubblico ufficiale, e le funzioni che svolge *"si differenziano da quelle svolte dal commissario giudiziale, venendo enfatizzato non tanto l'aspetto della vigilanza sulle trattive, quanto quello della capacità di facilitare le trattative, nell'alveo delle esperienze tipicamente riconducibili alle prerogative del mediatore civile e commerciale…Ne discende allora che la figura dell'Esperto della composizione negoziata è sui generis nel panorama delle vicende di crisi e insolvenza dell'impresa, in cui si cumulano necessariamente competenze tecniche descrittive di distinte funzioni professionali".*

I rapporti tra l'Esperto e il collegio sindacale secondo le previsioni del Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026

Nel citato Decreto dirigenziale vi sono **numerosi punti nei quali viene chiesto all'Esperto di relazionarsi con il collegio sindacale**, al fine di acquisire eventuali osservazioni circa l'affidabilità e l'adeguatezza della situazione contabile di partenza, di cui al punto 2.1 della Sezione II, al fine della redazione di un piano di risanamento affidabile (punto 2.9), circa l'adeguatezza e completezza della situazione dell' impresa descritta dall'imprenditore (punto 3.7). Rispetto alla precedente versione del D.D, quella del 21 marzo 2023, è stata ora **lasciata al solo esperto, senza il coinvolgimento dell'organo di controllo, la valutazione circa la credibilità del piano di risanamento**, piano che deve risultare fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera, basato su strategie di intervento e iniziative industriali appropriate per il superamento delle cause della crisi (punto 3.8).

Se richiesto o sulla base delle informazioni assunte dal collegio sindacale o dal revisore legale, l'Esperto convoca senza indugio l'imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento (punto 2.1) della Sezione III.

Posto che il piano di risanamento, redatto dall'imprenditore viene sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell'esperto sulla base della check list di cui alla Sezione II, lo stesso può richiedere all'imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria (punto 4.2 della Sezione III)

I rapporti tra l'Esperto e il collegio sindacale secondo le previsioni del Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026

In merito alla gestione dell'impresa in pendenza della CNC, quando ritiene che l'atto, o il pagamento, pregiudichi l'interesse dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, CCII, l'Esperto lo segnala, per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica, all'imprenditore e all'organo di controllo (punto 7.4. della Sezione III).

Risulta chiaramente anche dalla versione aggiornata al 23 aprile 2026 del Decreto Dirigenziale e dalla check list, il **rapporto di necessaria informativa che il collegio sindacale deve fornire all'Esperto in merito a tutte quelle circostanze**, di natura economico finanziaria, della società **che possano influire sulla fattibilità del risanamento** proposto dalla società stessa: **senza questo scambio informativo l'Esperto, nel breve tempo del suo incarico, non potrebbe acquisire la profonda conoscenza delle dinamiche imprenditoriali che è necessaria per gestire la fase delle trattative con i creditori.**

I principi di comportamento dell'Esperto nella CN

I principi di comportamento dell'Esperto nella CNC, approvati dal CNDCEC il 22 giugno 2026, costituiscono *best practices* volte a indirizzare i professionisti nel corretto svolgimento dei compiti loro assegnati nella veste di Esperto, integrando e precisando i contenuti del Codice della crisi, coordinandoli con le indicazioni del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026.

Il documento è composto di undici paragrafi che analizzano la figura e il ruolo dell'Esperto, ma anche i ruoli svolti dall'imprenditore, dai suoi *advisors*, dai creditori, dagli *stakeholders* nelle trattative nella gestione della composizione, articolando l'attività dell'Esperto essenzialmente in tre fasi:

1) fase di analisi preliminare e di confronto con l'imprenditore, volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili;

2) fase di supporto alla negoziazione tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, e di espressione di pareri;

3) fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato.

I principi di comportamento dell'Esperto nella CN

Nello specifico, il documento relativo ai principi di comportamento dell'Esperto nella CNC dedica il paragrafo 3.5 alla disciplina dello scambio informativo con l'organo di controllo societario e il revisore legale, quando nominati.

In particolare, viene richiamato l'art. 17 c.5 CCII per disciplinare la valutazione, da parte dell'Esperto, dell'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, sulla base di quanto riferito dall'imprenditore, e delle informazioni assunte dall'organo di controllo e del revisore legale; si tratta delle informazioni e dei dati in possesso dall'organo di controllo, acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni, utili e funzionali alla verifica della perseguibilità del risanamento della società e all'analisi di coerenza del piano di risanamento predisposto dalla società.

Appare evidente che, anche secondo i principi di comportamento dell'Esperto in pendenza di CNC, persistono i due piani ben distinti di intervento per l'esperto e per il collegio sindacale: il collegio sindacale, infatti, continua a vigilare sulla correttezza gestionale, esercitando i poteri di intervento attribuitigli dalla legge, e nel contempo collabora con l'Esperto scambiando le informazioni utili per consentire allo stesso di adeguatamente valutare la effettiva attuabilità del piano di risanamento, e la sua coerenza con le informazioni così ottenute.

La sentenza del Tribunale di Milano dell'11 aprile 2025 - Ricorso ex art. 2409 c.c.

La sentenza del Tribunale di Milano dell'11 aprile 2025 è stata pronunciata con riferimento al ricorso ex art. 2409 c.c. presentato dal **collegio sindacale** di una s.p.a., il quale, *in primis*, denunciava la **commissione di gravi irregolarità** da parte del presidente del c.d.a. ed, *in secundis*, chiedeva che venisse disposta **l'ispezione della società** e che venisse adottato **ogni più opportuno provvedimento** al fine di porre rimedio alle irregolarità sopra citate, nonché per evitare il pericolo che la loro perpetuazione arrechi **danno alla società**.

Nello specifico, il collegio sindacale lamentava il fatto che **la pervasività della presenza** del presidente del c.d.a. nella quasi totalità delle società facenti parte del gruppo in cui è compresa anche la s.p.a. ha determinato una **sostanziale posizione di conflitto di interessi** nelle decisioni che involgono operazioni infragruppo, posizione che lo ha portato a attuare **condotte lesive** del patrimonio della s.p.a. e delle società del gruppo.

In particolare, il collegio sindacale denunciava, in primo luogo, il **rimborso di operazioni di de-canalizzazione a favore delle società partecipate estere** nell'ambito del rapporto di factoring corrente fra le società controllate della s.p.a. ed Ifitalia ed, in secondo luogo, **l'aggravamento della situazione di crisi finanziaria**, che costringeva il c.d.a., soltanto su richiesta del collegio sindacale, prima a conferire l'incarico di assistenza ad un *advisor* specializzato in gestione della crisi e poi a deliberare **l'accesso alla Composizione negoziata della crisi.**

La sentenza del Tribunale delle Imprese di Milano resa in sede di denuncia del collegio sindacale ex art.2409 cc in pendenza di CNC

Il collegio sindacale di una S.p.A ha proposto ricorso al Tribunale delle imprese di Milano chiedendo di disporre un'ispezione ex art 2409 c.c denunciando gravi irregolarità gestorie da parte del presidente del consiglio di amministrazione. Al momento del deposito del ricorso, la società si trovava in uno stadio avanzato della CNC avendo già ottenuto la proroga delle misure protettive previste dal codice della crisi su parere positivo dell'esperto. Ad avviso del tribunale la pendenza del procedimento di CNC *"Impone al tribunale una doverosa prudenza nell'intervenire sull'organo gestorio della società, tenuto conto che seppur gli amministratori non vengano spogliati dei propri poteri gestori, tuttavia il percorso di risanamento e le continue interlocuzioni tra amministratori, esperto e tribunale che segue la procedura non può che essere valutato nel senso di evitare, se è possibile, interferenze tra procedimento ex art 2409 c.c. e il procedimento di composizione negoziata della crisi"*. Con particolare riferimento alle irregolarità del GA, "l'esistenza della procedura di composizione negoziata pare essere uno strumento in grado di proteggere la società e gli azionisti rispetto ai comportamenti, effettivamente non sempre del tutto trasparenti, effettuati da GA".

La sentenza del Tribunale delle Imprese di Milano resa in sede di denuncia del collegio sindacale ex art.2409 cc in pendenza di CNC

Avendo il Tribunale concorsuale concesso nelle more la proroga delle misure protettive, peraltro in misura tripla rispetto a quella proposta dall'Esperto, e ciò in considerazione del fatto che "*il termine di 120 giorni di proroga appare necessario alla luce dell'estrema complessità delle trattative da svolgersi con il maggior creditore (omissis) e per le difficoltà dell'intera operazione descritta*", il collegio meneghino adito ha ritenuto che "*un eventuale ordine di ispezione del tribunale potrebbe compromettere tale percorso in modo incompatibile con lo stesso obiettivo del procedimento ex art 2409 c.c. che è quello di impedire che la società subisca danni attuali da condotte di irregolarità gestorie. Seppur quindi il ricorso presentato dai sindaci appare effettivamente avere quale presupposto l'interesse sostanziale a tutelare (la società - omissis), tuttavia l'esistenza di una procedura complessa di composizione negoziata della crisi con la presenza di un esperto indipendente sotto la sorveglianza del tribunale nonché l'assenza di attualità del danno delle condotte censurate dai ricorrenti, non può che comportare il rigetto del ricorso. Tuttavia, rispetto alle spese, ritiene il Tribunale come le stesse debbano essere integralmente compensate tra tutte le parti del presente procedimento, in quanto l'azione dei Sindaci ricorrenti era effettivamente fondata su addebiti potenzialmente in grado di danneggiare la società e che soltanto il positivo sviluppo della procedura di composizione negoziata ha consentito di creare una protezione sufficiente a tutelare la società e i soci da ulteriori comportamenti non in linea con le regole gestorie*".

La sentenza del Tribunale delle Imprese di Milano resa in sede di denuncia del collegio sindacale ex art.2409 cc in pendenza di CNC

Le conclusioni della sentenza sono nette: il collegio sindacale nella CNC mantiene intatti i suoi poteri di intervento, tra i quali la denuncia ex art.2409 c.c., ma la necessità di evitare interferenze con il percorso di CNC determina l'incompatibilità con la stessa dell'ordine di ispezione che è esito tipico della denuncia di gravi irregolarità gestorie, e ciò in quanto "….l'esistenza di una procedura complessa di composizione negoziata della crisi con la presenza di un esperto indipendente sotto la sorveglianza del tribunale…) può essere considerata garanzia sufficiente della corretta amministrazione della società.

In conclusione, solo quando la CNC abbia scarse probabilità di riuscita, e le irregolarità gestorie siano gravi e attuali, sarebbe giustificato l'intervento del tribunale ex art. 2409 c.c.

Restano non risolti i seguenti profili di doverosità della persistente funzione di vigilanza del collegio sindacale, in ipotesi di non collaborazione con l'Esperto, e di ripetute irregolarità gestorie degli amministratori. Anche sotto il profilo della responsabilità dell'Esperto la sentenza non convince, considerato che la funzione di garanzia male si concilia con la posizione di terzietà e indipendenza, anche e soprattutto dall'imprenditore, considerato che la sua funzione tipica è quella di agevolare le trattative, e non di garantire la correttezza dell'amministrazione.

La sentenza del Tribunale di Genova del 2 dicembre 2025 resa in sede di richiesta di misure cautelari volte a inibire il potere dell'assemblea di revoca degli amministratori

Il **Tribunale di Genova, nel provvedimento del 2 dicembre 2025**, esprime il suo dissenso rispetto alla conclusione al quale è giunto il Tribunale di Milano, pronunciandosi nell'ambito di un percorso di CNC nel quale erano state richieste le misure cautelari ex art.19 CCII tra cui *"inibire e sospendere il potere dell'assemblea dei soci di deliberare la revoca degli amministratori in carica"* richiamando per analogia l'applicabilità dell'art.120 bis c.4 CCII; il Tribunale, nel valutare negativamente la possibilità di concedere la cautela, considerato che inibire la revoca degli amministratori *"equivarrebbe a una ingerenza eccessiva nella governance della società in una fase in cui il legislatore non ha previsto tale bilanciamento di poteri attraverso lo strumento giudiziale"*, ha affermato che consentire una tale misura cautelare atipica significherebbe snaturare completamente l'istituto della composizione negoziata della crisi in uno dei suoi tratti essenziali, ossia il carattere fondamentalmente stragiudiziale che la contraddistingue.

La sentenza del Tribunale di Genova del 2 dicembre 2025 resa in sede di richiesta di misure cautelari volte a inibire il potere dell'assemblea di revoca degli amministratori

Poiché la parte ricorrente aveva, a sostegno della propria tesi, citato proprio il precedente del Tribunale di Milano (decreto 13320/2025), il giudicante genovese, dopo aver rilevato la non applicabilità alla fattispecie in esame, trattandosi di decreto di rigetto di un'istanza di ispezione giudiziale ex art.2409 c.c. proposta dal collegio sindacale di una società che aveva fatto accesso al percorso di CNC, afferma nel merito la non condivisibilità del precedente, nel quale l'intervento dell'Esperto viene ritenuto un presidio sufficiente a scongiurare il rischio del compimento di gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori, potendo ritenersi l'intervento dell'Esperto da solo sufficiente a rassicurare le parti interessate sulla corretta gestione e la verifica dei conti sociali.

Come correttamente rileva il Tribunale di Genova, *"La tesi non convince e risulta smentita dal testo normativo, segnatamente dall'art.2 c.1 lett. o-bis CCII che vede l'Esperto quale mero facilitatore nelle trattative, senza alcun compito di verifica dell'effettiva situazione contabile amministrativa, né tantomeno di certificazione della stessa.* ***L'Esperto non ha compiti, né tantomeno poteri, assimilabili a quelli dell'ispettore giudiziale ex art. 2409 c.c., sicché non sembra condivisibile ritenere che l'intervento del primo sia sufficiente a supplire al secondo.*** *A maggior ragione non si può ritenere che l'intervento dell'Esperto si traduca in una forma di controllo strutturato tale da legittimare una deroga così penetrante delle prerogative assembleari, non essendo minimamente equiparabile al controllo procedurale giudiziale che segue l'accesso ad ognuno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza".*

Grazie dell'attenzione!

Silvia Zenati

Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale
Presidente Associazione Concorsualisti

Via Isonzo, 11 - 37126 Verona 045 8300468
silvia.zenati@studiozenati.it